

# **DE'LONGHI S.p.A.**

(Documento approvato dal consiglio di Amministrazione di De'Longhi S.p.A  
. in data 20 febbraio 2006)

## **Linee Guida sulle operazioni “particolarmente significative” e con “parti correlate”**

### **1. Scopo delle presenti “Linee Guida”**

**1.1** Le presenti “Linee Guida” individuano le operazioni “particolarmente significative” di De' Longhi S.p.A. e del Gruppo De' Longhi S.p.A., ed in particolare, quelle con “parti correlate”, che in conformità con il Codice di Autodisciplina delle Società quotate sono riservate al preventivo esame ed alla approvazione del Consiglio di Amministrazione.

**1.2** Le presenti “Linee Guida” disciplinano inoltre l'*iter* di realizzazione di tutte le operazioni con “parti correlate”, indipendentemente dal loro carattere “significativo”, al fine di garantirne la correttezza sostanziale e procedurale.

\*\*\*

### **2. Individuazione delle operazioni “particolarmente significative” del Gruppo De' Longhi S.p.A.**

**2.1** Oltre alle materie non delegabili per legge, devono essere considerate “particolarmente significative” – e pertanto sono sempre sottoposte al preventivo esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione di De' Longhi S.p.A., anche se formalmente rientranti nelle materie oggetto di delega – le seguenti operazioni, con qualunque controparte esse siano realizzate:

a) le operazioni che impongono alla Società di mettere a disposizione del pubblico un documento informativo redatto in conformità con le disposizioni stabilite dalla Consob;

b) le operazioni il cui valore complessivo (calcolato facendo riferimento al cd. “*transaction value*”) sia superiore al 10% del patrimonio netto di De’ Longhi risultante dall’ultimo bilancio approvato dall’assemblea degli azionisti.

**2.2** In occasione dell’esame ed approvazione di tutte le operazioni “particolarmente significative” il Consiglio di Amministrazione riceve dagli organi delegati adeguata informazione circa l’interesse della De’ Longhi S.p.A. al compimento dell’operazione, la fattibilità economica della stessa, la coerenza con i piani strategici della società.

**2.3** Il Consiglio di Amministrazione, compatibilmente con l’operatività del Gruppo e sempre nel rispetto dell’interesse delle diverse società, esamina e valuta preliminarmente le operazioni “particolarmente significative” (e cioè quelle rientranti nei parametri stabiliti dai punti che precedono), anche se esse debbano essere realizzate da una società controllata da De’ Longhi S.p.A. A tal fine gli organi delegati hanno cura che tutti gli amministratori delegati delle società del gruppo siano a conoscenza delle presenti “Linee Guida”.

\*\*\*

### **3. Operazioni “particolarmente significative” con parti correlate**

**3.1** Sono “particolarmente significative” – e pertanto devono comunque essere preliminarmente esaminate e approvate dal Consiglio di Amministrazione – le operazioni, realizzate anche attraverso società controllate, con parti correlate, che:

a) siano “particolarmente significative” ai sensi del paragrafo 2 che precede; oppure

b) pur non essendo “particolarmente significative” ai sensi del paragrafo 2 che precede, abbiano un valore complessivo (calcolato facendo riferimento al cd. “*transaction value*”) eccedente il 5% del patrimonio netto di De’ Longhi risultante dall’ultimo bilancio approvato dall’assemblea degli azionisti.

Tuttavia, in deroga a quanto stabilito nelle precedenti lett. a) e b), non devono essere considerate “particolarmente significative” le operazioni con parti correlate che siano tipiche o usuali, o che comunque siano concluse a condizioni *standard*.

**3.2** Sono tipiche o usuali quelle operazioni che, per l'oggetto o la natura, le caratteristiche e le condizioni, rientrano nel normale corso degli affari della società e quelle che non contengono particolari elementi di criticità in relazione alle loro caratteristiche o ai rischi inerenti alla natura della controparte, al tempo del loro compimento. Sono operazioni a condizioni *standard* quelle che sarebbero concluse a parità di condizioni con qualsiasi altro soggetto.

**3.3** Sono "parti correlate" quelle definite tali in applicazione della normativa rilevante di volta in volta in vigore al momento in cui è decisa ciascuna operazione.

\*\*\*

#### **4. Principi di comportamento nelle operazioni con parti correlate**

**4.1** Tutte le operazioni, realizzate anche attraverso società controllate, con parti correlate – e pertanto anche quelle che non siano sottoposte al preventivo esame ed approvazione del Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 3 – dovranno essere deliberate e/o attuate rispettando criteri di correttezza procedurale e sostanziale. In particolare, per le operazioni riservate al suo esame, il Consiglio di Amministrazione verrà adeguatamente informato sulle principali caratteristiche e condizioni, contrattuali e finanziarie, dell'operazione; sull'interesse di De' Longhi S.p.A. al compimento dell'operazione; sul grado di correlazione tra le controparti; sulla *fairness* sostanziale dell'operazione.

Per le operazioni non riservate al preventivo esame del Consiglio, gli organi delegati avranno cura che tali informazioni vengano conservate e fornite al Consiglio di Amministrazione non più tardi della riunione successiva al compimento di tali operazioni.

**4.2** Il Consiglio e – per le operazioni non sottoposte alla preventiva approvazione del Consiglio – gli organi delegati, ove la natura, il valore o le altre caratteristiche dell'operazione lo richiedano, al fine di evitare che per l'operazione siano pattuite condizioni diverse da quelle che sarebbero state

verosimilmente negoziate tra parti non correlate, potranno decidere che l'operazione venga conclusa con l'assistenza di esperti indipendenti di comprovata professionalità e competenza ai fini della valutazione dei beni e della consulenza finanziaria, legale o tecnica.

**4.3** In ogni caso, l'amministratore che abbia un interesse, anche potenziale o indiretto, nell'operazione, dopo aver tempestivamente ed esaurientemente informato gli altri amministratori ed il collegio sindacale sulla esistenza dell'interesse e sulle altre circostanze rilevanti (natura, termini, origine e portata), se ritiene che ciò sia conforme all'interesse sociale si astiene dal voto o, sempre che ciò sia ritenuto conforme all'interesse sociale, si allontana dalla riunione consiliare al momento della deliberazione.

**4.4** Per interesse indiretto si intende, tra l'altro, un interesse che riguardi:

- a) gli stretti familiari dell'amministratore, potenzialmente in grado di influenzare l'amministratore;
- b) oppure un ente controllato, direttamente o indirettamente, dall'amministratore.